



Berna, 15.10.2025

Revisione parziale del 15 ottobre 2025 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC; RS 741.51)

Commenti

N. documento: ASTRA-D-93FF3401/1712



Cifra I

Art. 15 cpv. 2, parte introduttiva

La novità consiste nel fatto che il «rapporto potenza/peso» preso in considerazione è il «rapporto tra la potenza del motore e il peso in ordine di marcia» e non più il «rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto». Il nuovo metodo di calcolo è il risultato di un allineamento al diritto dell'Unione europea (UE). Il «peso in ordine di marcia» è il peso a vuoto (art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza del 19 giugno 1995¹ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali [OETV]) al netto di accessori speciali, pesi per lo stoccaggio di carburanti alternativi e conducente (art. 136 cpv. 1 OETV). Essendo la potenza/peso registrata nella licenza di circolazione, nel campo 78, occorre modificarne la dicitura, sostituendo il peso a vuoto con il rapporto potenza/peso.

Nel testo dell'ordinanza il limite della potenza/peso è inoltre ora espresso con una sola cifra decimale, anche in questo caso per uniformità con il diritto dell'UE (regolamento UE n. 168/2013², allegato I). Tale adeguamento era stato accolto dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione del 2017 sulla revisione delle prescrizioni relative alla licenza di condurre. Inoltre, nella Guida per la compilazione dei rapporti di perizia 13.20, il metodo di arrotondamento del valore in questione da indicare nella licenza di circolazione è adeguato alla prassi aggiornata dell'UE, che prevede l'arrotondamento al centesimo più vicino (regolamento di esecuzione UE n. 901/2014³, Note esplicative relative all'appendice 24: «⁽³⁾Arrotondato al numero intero più vicino per dB(A), Wh/km, mg/km, g/km, ppm e km; al decimo più vicino per kW, l/100 km, kg/100 km, m³/100 km e per le % vol e al centesimo più vicino per kW/kg e m-1»).

Art. 20a cpv. 2, secondo periodo

L'adeguamento da «0,20 kW/kg» a «0,2 kW/kg» tiene conto del nuovo metodo di calcolo del rapporto potenza/peso.

Art. 71 cpv. 1 lett. g

Il rispetto dei requisiti relativi all'attuazione delle prescrizioni in materia di CO₂ è inserito nell'articolo 71 come ulteriore condizione per l'immatricolazione. Concretamente, l'ottemperanza è data se il piccolo importatore ha pagato la sanzione eventualmente dovuta, ricevendo conferma da parte dell'USTRA, oppure se un veicolo soggetto alle prescrizioni sulle emissioni di CO₂ è stato assegnato al parco veicoli nuovi di un grande importatore o di un raggruppamento di emissioni, con relativa conferma. Non appena l'importatore riceve la conferma, il veicolo può essere immatricolato presso l'ufficio della circolazione stradale.

Art. 72 cpv. 1 lett. m

Il 1° maggio 2024 l'articolo 72 capoverso 1 OAC è stato integrato con una nuova lettera m, che esonera i carri di lavoro con velocità massima fino a 10 km/h dall'obbligo di immatricolazione.

Viene ora aggiunta una precisazione riguardante i veicoli eccezionali, di modo che tutta una serie di carri di lavoro considerati veicoli eccezionali soltanto perché dotati di cingoli in gomma (piccoli escavatori, macchine pulitrici, dumper cingolati ecc.) continuino a non necessitare di immatricolazione. Viceversa, per altri veicoli eccezionali (quali un escavatore di 5 m di larghezza e 60 t di peso) rimane l'obbligo di targa di controllo, licenza di circolazione e autorizzazione eccezionale.

Art. 72a cpv. 1 e 2

Cpv. 1: chi intende immatricolare per la prima volta un veicolo delle categorie M1 o N1 dopo l'importazione o la fabbricazione in Svizzera deve comunicare elettronicamente all'USTRA i dati di importazione o fabbricazione prima della prima messa in circolazione. Con la comunicazione del numero VIN all'USTRA si attiva automaticamente la richiesta di un certificato elettronico di conformità (eCoC) tramite EUCARIS.

¹ RS 741.41

² Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52; modificato da ultimo dal...

³ Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, testo rilevante ai fini del SEE, GU L 249 del 22.8.2014, pag. 1; modificato da ultimo dal...

- Se si ottiene un eCoC da EUCARIS, occorre inserire altri dati di importazione o fabbricazione che saranno memorizzati in SIAC insieme a quelli del certificato di conformità UE come set di dati elettronico del singolo veicolo. I dati del veicolo relativi alle emissioni di CO₂ contenuti in tale set sono in seguito comunicati all'UFE per l'attuazione delle disposizioni in materia di CO₂. Il set di dati serve inoltre in occasione dell'esame ufficiale d'immatricolazione come prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento.

- Se non è possibile ottenere un eCoC da EUCARIS, compare un messaggio in cui si chiede se è disponibile un CoC in formato cartaceo. In caso affermativo, occorre inserire altri dati di importazione/fabbricazione e i dati del CoC per l'attuazione delle prescrizioni in materia di CO₂. I dati del veicolo relativi alle emissioni di CO₂ contenuti in tale set sono comunicati all'UFE per l'attuazione delle disposizioni in materia di CO₂.

- Se non è disponibile né un eCoC né un CoC, si devono comunicare all'USTRA gli altri dati di importazione o fabbricazione pertinenti per l'attuazione delle prescrizioni in materia di CO₂. I dati del veicolo relativi alle emissioni di CO₂ contenuti in tale set sono comunicati all'UFE per l'attuazione delle disposizioni in materia di CO₂. Il veicolo deve quindi essere presentato per l'esame all'ufficio della circolazione stradale, il quale registra i restanti dati pertinenti per l'immatricolazione.

Cpv. 2: al momento in EUCARIS sono disponibili eCoC solo per i veicoli delle categorie M1 e N1. Se in futuro dovessero essere disponibili eCoC per altre categorie, l'USTRA potrà prescrivere anche per questi veicoli una procedura di comunicazione mediante indicazione dei dati di importazione o fabbricazione.

Art. 72b cpv. 1, 2 e 3

Cpv. 1: il nuovo capoverso 1 descrive la procedura per l'ottenimento da parte dell'USTRA dei certificati di conformità europei in formato elettronico secondo l'articolo 37 del regolamento (UE) 2018/858⁴. La procedura inizia sempre con una comunicazione di dati effettuata dall'importatore o dal costruttore del veicolo. Tale comunicazione attiva una ricerca automatica in EUCARIS tramite IVITA-S: se è disponibile in EUCARIS un CoC UE per il veicolo interessato, questo viene salvato nel SIAC insieme ai dati comunicati come set di dati elettronico del singolo veicolo e può essere utilizzato per l'immatricolazione.

Cpv. 2: viene disciplinato il caso in cui la ricerca automatica in EUCARIS non dia esito positivo perché non è disponibile alcun CoC UE in formato elettronico oppure perché non è stato possibile ottenerlo per problemi tecnici. In queste situazioni l'importatore deve fornire un CoC UE in formato cartaceo. Con tale regolamentazione l'USTRA assicura che i dati del veicolo per l'immatricolazione siano disponibili in ogni caso, anche qualora l'accesso a EUCARIS dovesse essere bloccato per diverse settimane a causa per esempio di malfunzionamenti tecnici.

Cpv. 3: gli importatori o i costruttori comunicano all'USTRA, in conformità con l'articolo 72a capoverso 1 OAC, i dati di importazione o fabbricazione dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera. Tali informazioni sono salvate nel SIAC come set di dati elettronici dei singoli veicoli insieme ai dati provenienti dai CoC UE. Successivamente l'USTRA informa l'importatore o il costruttore della creazione del set di dati elettronico del singolo veicolo, che può essere utilizzato per gli esami d'immatricolazione ai sensi dell'OETV. Il presente capoverso disciplina l'obbligo d'informazione dell'USTRA.

Art. 75 cpv. 1 e 2

Per i veicoli che possono essere immatricolati con esame amministrativo in base all'articolo 30 capoversi 1 e 2 OETV, il costruttore o l'importatore deve poter compilare il rapporto di perizia. L'articolo 75 capoverso 1 OAC deve quindi contemplare le fattispecie di immatricolazione amministrativa, in quanto in tali casi il costruttore o l'importatore compila autonomamente il rapporto di perizia. I costruttori o gli importatori possono inoltre continuare a compilare autonomamente il modulo 13.20 A se dispongono di un'approvazione del tipo o di una scheda tecnica per automobili, autoveicoli

⁴ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal...

leggeri, rimorchi con un peso totale fino a 3,50 t, motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore nuovi e completi (art. 75 cpv. 1 lett. b). La compilazione è altresì possibile in presenza di set di dati elettronici del singolo veicolo per automobili nuove e complete (art. 75 cpv. 1 lett. a). Per tutti gli altri generi di veicoli, il rapporto di perizia è compilato dall'autorità di immatricolazione (art. 75 cpv. 2), fermo restando che, per esempio per i veicoli della categoria N1 che dispongono di un set di dati elettronico del singolo veicolo, è possibile delegare tale compito a un'officina autorizzata al collaudo.

Cifra II

All. 12 cifra V

I requisiti dei veicoli per gli esami della categoria A sono adeguati al nuovo metodo di calcolo della potenza/peso.

Cifra III

Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2026.